



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA	
ANNO 2023	
RUOLO GENERALE	N. 22
REPERTORIO	1/23
n.	05/23
DEPOSITATA IL	

UFFICIO DEL **GIUDICE DI PACE DI MILANO**

Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 2^a Civile, d.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in primo grado al n. 2022 R.G.

PROMOSSA DA

_____, C.F.

, rappresentata e difesa dall'avv. **Matteo**

Marini

ATTRICE

CONTRO

_____, C.F.

in persona del legale

rappresentante in carica, con sede in _____,

rappresentata e

difesa dall'avv.

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice conveniva in giudizio la società _____ per avere acquistato, in data 18.5.2021, presso il negozio sito in Brescia, un climatizzatore, che veniva installato in data 9.6.2021. Una volta acceso, l'attrice si accorgeva che non eliminava il caldo e provvedeva a denunciare il fatto alla convenuta in data 14.9.2021. A seguito di sopralluogo, un tecnico

della convenuta constatava che il modello non era adeguato alla dimensione della stanza e alla sua esposizione al sole. In data 14.12.2021 l'attrice recedeva dal contratto.

In tema di compravendita, come nel caso in esame, il vizio della cosa consegnata ha reso il climatizzatore inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinato. Tale vizio non avrebbe potuto essere conosciuto prima dell'utilizzo del climatizzatore.

Il compratore, odierna attrice, ha scelto l'azione di risoluzione, in quanto, in tema di garanzia della cosa venduta, qualora ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 1490 c.c. (inidoneità della cosa all'uso cui è destinata o apprezzabile diminuzione del suo) il compratore ha la facoltà di scegliere liberamente fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, prescindendo dal minore o maggior grado di gravità del vizio denunciato (cfr. Cass. civ., sez. II, 1.2.1995, n. 1153).

Inoltre, a fronte dell'accertamento del vizio, resta salvo il diritto del compratore di ottenere il risarcimento del danno. L'esame dell'azione risarcitoria, riconosciuta dall'art. 1494 c.c., può esser pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti della tempestiva denuncia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria. Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunciato i vizi, intenda in tal modo rinunciare all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (cfr. Cass. civ., sez. II, 6.12.2001, n. 15481).

La situazione di svantaggio che può crearsi per il venditore è stata ragionevolmente disciplinata dal legislatore con la previsione della decadenza dall'azione, la quale deve essere esercitata, a norma dell'art. 1495 c.c., entro il breve termine di un anno dalla consegna del bene, proprio per evitare che il compratore possa esercitarla dopo aver usato il bene per lungo tempo.

L'operatività dei rimedi prescinde dall'accertamento della colpa del venditore, poiché la responsabilità per omessa garanzia opera su un piano oggettivo; l'assenza di colpa rileva

soltanto ai fini del risarcimento dal danno, che può essere escluso ove il venditore provi di aver ignorato senza colpa l'esistenza dei vizi (art. 1494 co. I c.c.). Il fondamento di tale responsabilità per inadempimento, indipendentemente da colpa, risiede proprio nella considerazione dello squilibrio fra le attribuzioni patrimoniali derivanti dall'obiettiva esistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto.

Il diritto al risarcimento del danno da parte del compratore postula dunque, per contro, la colpa del venditore, la cui sussistenza è tuttavia presunta. In tema di compravendita, l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni, nella quale l'art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi. (cfr. Cass. civ., sez. II, 3.6.2008, n. 14665). L'accertamento dell'ignoranza incolpevole deve svolgersi in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del venditore (con ovvio e conseguente maggior rigore se si tratta di contraente business) e con onere della prova a carico di questi. Ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 cod. civ. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi (cfr. Cass. civ., sez. II, 21.7.2004, n. 13593).

La domanda risarcitoria può essere pacificamente proposta tanto in via alternativa quanto in forma cumulativa alle azioni edilizie. Se non è proposta in via autonoma, ma come domanda conseguente alle azioni edilizie, la domanda risarcitoria non può essere accolta laddove non si ritengano sussistenti i termini per la concessione di uno dei due superiori rimedi. In particolare, laddove non si ritengano sussistenti i requisiti di gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia risolutoria, non è dato neppure risarcimento del danno se, ovviamente, questo è fatto discendere dalla risoluzione. L'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., dall'acquirente non si identifica né

con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento. L'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che essa azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. II, 7.3.2007, n. 5202).

In giurisprudenza è stato consentito al compratore di domandare la condanna del venditore ad emendare od eliminare i vizi; sotto il profilo sistematico, si tratta di un'azione volta ad una pronunzia risarcitoria in forma specifica (quantomeno in parte, ovvero con ristoro per equivalente limitatamente al periodo durante quale il compratore non ha potuto godere del bene nella sua integrità) e dunque regolata anch'essa conformemente a quanto disposto dall'art. 1494 c.c.. L'eventuale inerzia del compratore in tal senso non è stata ritenuta valutabile come comportamento idoneo a ridurre la misura del danno.

I termini di decadenza e prescrizione si applicano a tutti i rimedi conseguenti alla violazione dell'obbligo, compreso il rimedio risarcitorio. Il termine di decadenza decorre dalla scoperta del vizio (dal semplice ricevimento del bene, se si tratta di vizi apparenti). Il criterio individuato dalla giurisprudenza per determinare il momento della scoperta è quello della certezza oggettiva da parte del compratore dell'esistenza e della consistenza dei vizi (e non del semplice sospetto).

Il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia

acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.5.2016, n. 11046).

Il termine per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. L'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex art. 1495 c.c. quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima. Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa.

La prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi a un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 10.11.2015, n. 22903).

Sull'onere probatorio, occorre fare riferimento in via generale al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001) in base al quale, in tema di inadempimento contrattuale, la parte che intende ottenere i rimedi per l'altrui inadempimento è tenuta a provare l'esistenza ed il contenuto del contratto ed unicamente ad allegare l'altrui inadempimento, la cui insussistenza o incolpevolezza devono essere poi provata dalla controparte in virtù della presunzione di cui all'art. 1218 c.c.. Per il compratore è dunque sufficiente allegare l'esistenza del vizio.

In ordine al danno risarcibile, dal momento che la risoluzione avviene per effetto di ritenuta sussistenza di un vizio, l'obbligo restitutorio ha come oggetto il corrispettivo versato.

Alla luce di quanto evidenziato, considerato che la denuncia dei vizi è stata tempestivamente trasmessa alla convenuta, non appena si è resa conto, ossia al primo utilizzo del climatizzatore, deve essere rigettata l'eccepita decadenza dal diritto di garanzia. A fronte di siffatte emergenze processuali spettava alla convenuta, ai sensi dell'articolo 2697 comma II cod. civ., provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e in particolare l'adempimento dell'obbligazione di consegna del bene compravenduto, senza vizi.

In particolare modo, è risultato evidente che il climatizzatore non fosse idoneo al tipo di stanza e nulla è stato addotto al contrario.

Conseguentemente, **deve essere accolta la domanda attorea di risoluzione. Poiché la declaratoria di risoluzione travolge con efficacia retroattiva il contratto (art. 1458 cod. civ.), la convenuta sarà tenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 1.439,70, oltre agli interessi legali dalla domanda.**

Sulla domanda di risarcimento danni. La domanda non merita accoglimento.

La liquidazione del danno patrimoniale presuppone la *"prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità"* (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17677 del 29/07/2009).

Nel caso di specie l'attrice non ha provato l'esistenza di un danno concreto e attuale, quale l'esborso monetario per l'acquisto di altri prodotti e l'impossibilità a utilizzare il luogo di lavoro.

Il danno rappresentato è ipotetico e potenziale. La volontà dell'attrice di acquistare altri prodotti non è certa ed evidente, così come la perdita di ore di lavoro.

Inoltre non ha fornito la prova di concreti pregiudizi correlati eziologicamente al mancato uso del climatizzatore (es. ritardi o impossibilità di adempiere al proprio lavoro).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

CONDANNA la parte convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 1.439,70, oltre a interessi legali, come da motivazione;

RIGETTA le domande di risarcimento danni formulate dall'attrice;

CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese sopportate dalla parte attrice per il presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 120,00 per spese, Euro 633,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Milano, il 27 gennaio 2023.

IL GIUDICE DI PACE



